



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "FRANCESCO FERRUCCI"

Via Puccini, 196 - 51036 Larciano (PT) - TEL: 0573/838334

E-mail: ptic81300l@istruzione.it - Pec: ptic81300l@pec.istruzione.it - <http://www.icferruccilarciano.edu.it>

C.F. 80007970470 - C.M. PTIC81300L - C.U.U. UFIR2D

REGOLAMENTO INTERNO PER CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA PER PARTICOLARI ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO

(Approvato con Delibera del Consiglio d'Istituto n. 142 del 27/11/2019)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 45 comma 2 del DI N. 129/18 che alla lett. h) stabilisce che al consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e delimiti per la stipula di contratti di prestazione d'opera per particolari insegnamenti;

VISTA la delibera del consiglio d'istituto n. 142 del 27/11/2019 di approvazione del regolamento interno per i contratti di prestazione d'opera per particolari attività di insegnamento

A D O T T A

Il presente regolamento

Art. 1

Ambito di applicazione

L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, nonché convenzioni con Enti di formazione professionale, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti didattici, programmi di ricerca e sperimentazione,

Art. 2

Requisiti oggettivi

Al fine di soddisfare le esigenze di cui all'articolo precedente, su proposta del Collegio dei docenti ed in base alla Programmazione dell'offerta formativa, l'Istituzione Scolastica, verificata l'impossibilità di utilizzare il personale interno ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, provvede alla stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti esterni e/o di specifiche convenzioni.

Art. 3

Requisiti soggettivi

Il contratto/convenzione è stipulato con Esperti o Enti di Formazione italiani o stranieri, che siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell'insegnamento o nel progetto didattico richiesto.

L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art. 58 del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i docenti di altre istituzioni scolastiche, ai quali si applica l'art. 32 del CCNL del personale del comparto "Scuola" del 24 Luglio 2003.

Art. 4

Procedura di selezione

La selezione dell'esperto avviene seguendo le seguenti priorità di scelta:
1) Attraverso la ricerca tra personale interno dell'istituzione scolastica;
2) Attraverso la ricerca tra personale di altre istituzioni scolastiche e/o amministrazioni statali; 3) Attraverso la pubblicazione di apposito avviso, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio d'istituto. Tale atto deve essere di "evidenza pubblica" sul sito dell'istituzione scolastica (www.icferruccilarciano.edu.it). Se la procedura di evidenza pubblica non è compatibile con la natura delle prestazioni in questione, il Dirigente Scolastico può operare una scelta discrezionale dell'esperto esterno/professionista allorquando ricorrano presupposti quali il rapporto fiduciario e le prestazioni possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico, così come previsto dall'art. 125 del d.lgs. 50/2016, per una delle seguenti ragioni:

a) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte od una rappresentazione artistica unica;

b) la concorrenza è assente per motivi tecnici. L'eccezione di cui al presente punto si applica solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;

c) tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale. L'eccezione di cui al presente punto si applica solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto.

d) Attraverso la richiesta ad associazioni specifiche riconosciute, albi professionali e/o fondazioni che ne garantiscano la specifica professionalità;

L'avviso, di massima, dovrà contenere:

- l'ambito disciplinare di riferimento;
- il numero di ore di attività richiesto;
- la durata dell'incarico;
- l'importo da attribuire all'esperto o all'Ente di Formazione, con indicazione dei criteri adottati per la relativa determinazione nel rispetto del principio di congruità con riguardo alla prestazione da svolgere;
- le modalità ed il termine per la presentazione delle domande di partecipazione;

Art. 5

Individuazione dei contraenti

Si definiscono i seguenti criteri:

I contraenti cui conferire l'incarico sono selezionati dal dirigente mediante valutazione comparativa delle richieste pervenute;

La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:

- curriculum complessivo del candidato;
- contenuti e continuità dell'attività professionale e scientifica;

- pubblicazioni

Per la valutazione complessiva dei candidati, il Dirigente scolastico farà riferimento almeno ai seguenti criteri:

- livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati
- congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione;
- eventuali precedenti esperienze didattiche.

Eventuale previsione di un colloquio cui sottoporre l'aspirante.

Nell'avviso sarà specificato il punteggio attribuito ad ogni punto previsto dal bando.

Per la valutazione delle domande di partecipazione e dei relativi curricula, il Dirigente scolastico può nominare un'apposita commissione.

La commissione predisponde a tal fine una formale relazione contenente la specifica e dettagliata indicazione dei criteri adottati e delle valutazioni comparative effettuate, formulando una proposta di graduatoria.

Nell'ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, è comunque necessario valutarne l'idoneità.

La graduatoria è approvata dal Dirigente Scolastico.

La graduatoria è pubblicata nell'albo dell'istituzione scolastica, con la sola indicazione nominativa degli aspiranti inclusi.

È fatto comunque salvo l'esercizio del diritto d'accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di cui alle Leggi 7 agosto 1990, n. 241, d.lgs. n.33/2013 e d.lgs. n.50/2016.

Art 6

Affidamento dell'incarico

Conclusasi la procedura di selezione, il Dirigente Scolastico provvede all'affidamento dell'incarico mediante stipula di un contratto di prestazione d'opera o convenzione, anche nel caso di incarico a titolo gratuito.

Art 7

Compensi dell'incarico

Al fine di determinare i compensi, il Dirigente Scolastico farà riferimento:

a) alle tabelle relative alle misure del compenso orario lordo spettante al personale docente per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo allegate al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto scuola vigente al momento della stipula del Contratto di Incarico;

b) in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente scolastico, ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto facendo riferimento alle misure dei compensi per attività di Aggiornamento di cui al Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326.

c) Compensi forfettari compatibili con risorse finanziarie dell'istituzione scolastica,

d) In relazione al tipo di attività e dell'impegno professionale richiesto, il consiglio d'istituto da mandato al dirigente scolastico di stabile, con propria determinazione, in occasione di ciascun bando, l'importo orario del compenso fino ad un massimo di €. 40,00 orarie. L'importo definito è omnnicomprensivo di tutti gli oneri e di tutte le spese.

Art. 8

Impedimenti alla stipula del contratti

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art.43, comma 3, del Decreto Interministeriale n.129 del 28/10/2018 soltanto per le prestazioni e le attività:

- ❖ che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- ❖ che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- ❖ di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.

Art. 9

Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art.53 del D.L.vo 30/3/2001, n.165.

2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art.53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n.165/2001.

Art. 10 – PUBBLICITA'

Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito Internet dell'Istituto al fine di consentire la libera consultazione.

Art. 11 – ABROGAZIONE NORME

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le corrispondenti norme regolamentari emanate dal consiglio d'istituto.

Art. 12 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicheranno le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.

LA DIRIGENTE

Rossella Tedesco

Documento firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs. 82/2005 e norme ad esso connesse